



Consulenti del Lavoro

▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**
Viale del Caravaggio 84
00147 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
email consigionazionale@consulentidellavoro.it
e-mail pec consigionazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 8 marzo 2018
Prot. 0002580/U/COMUNICATI E NOTIZIE
Allegati: 3
VIA EMAIL

Ai Presidenti dei Consigli Provinciali
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL. II.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori
dei Conti del Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL. II.

Oggetto: Protocollo d'intesa tra Consiglio Nazionale e Ministero Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per la formazione dei Consulenti del Lavoro iscritti anche al Registro dei Revisori Legali.

Caro Presidente,

ho il piacere di comunicarVi che il Consiglio Nazionale, in data 22 febbraio 2018, ha stipulato con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il protocollo d'intesa per il riconoscimento dell'equipollenza della formazione già assolta dagli iscritti nell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e la comunicazione annuale dei dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo al MEF per gli iscritti al Registro dei Revisori di cui all'art. 5, commi 10 e 11, D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

Come noto, il citato decreto ha disposto che gli iscritti al Registro dei Revisori debbano acquisire in ciascun anno almeno 20 crediti formativi, per un totale minimo di 60 crediti nel triennio, mediante la partecipazione a programmi formativi definiti annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nelle materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e del controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica della revisione.

Nello specifico, tenuto conto che diverse materie caratterizzanti gli obblighi formativi dei Revisori Legali sono ricomprese tra quelle della formazione continua dei Consulenti del Lavoro, come ad esempio: la contabilità generale, la contabilità analitica di gestione, la disciplina del bilancio di esercizio e



del bilancio consolidato, il diritto del lavoro e della previdenza sociale, il diritto societario, tributario, la deontologia professionale ed indipendenza etc., nonché del riconoscimento ex lege della formazione effettuata dai Revisori presso gli Albi professionali di appartenenza, si è proceduto a formalizzare tale accordo per consentire ai Consulenti del Lavoro, iscritti anche al Registro dei Revisori Legali, di non svolgere la doppia formazione in determinate materie.

Infatti, in virtù di detto protocollo, il MEF attribuisce piena validità agli eventi formativi accreditati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei Revisori Legali, a condizione della corrispondenza con il programma annuale di aggiornamento professionale stilato dal MEF.

La sigla del protocollo d'intesa, le cui disposizioni si applicano agli iscritti all'albo dei Consulenti del Lavoro a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, rappresenta una ulteriore conferma della qualità della Formazione Continua Obbligatoria per i Consulenti del Lavoro e si pone, pertanto, in continuità con l'impegno profuso nel riconoscimento della funzione della Categoria a tutela degli interessi collettivi.

Ti chiedo, per quanto di Tua competenza, di dare la giusta visibilità al protocollo, diffondendolo tra gli iscritti.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Marina E. Calderone)

MEC/sb